- (135) La Commissione rileva che ai fini della nozione di aiuto di Stato non è rilevante solo la concessione di vantaggi economici positivi, ma può costituire un vantaggio anche qualsiasi intervento che allevii gli oneri economici, come le agevolazioni fiscali. Occorre pertanto esaminare se il rimborso dell'IVA sulle compensazioni per OSP ricevute dal ministero dei Trasporti abbia fornito un vantaggio economico a BDZ Holding grazie alla riduzione di oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa (38), o se effettivamente l'IVA sulle compensazioni per OSP fosse stata indebitamente riscossa. Si esclude l'esistenza di un vantaggio nel caso della restituzione di tasse indebitamente riscosse (39).
- (136) Ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, le prestazioni di servizi, ivi compreso il trasporto di passeggeri, sono soggette all'IVA e la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte del cliente o di un terzo, comprese le compensazioni o le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 132 della stessa direttiva, le imprese alle quali è conferito un OSP non rientrano nelle esenzioni dall'IVA.
- (137) Di conseguenza, occorre valutare se la compensazione per OSP ricevuta da BDZ Holding fosse direttamente collegata al prezzo dei servizi forniti. La compensazione per OSP era intesa a compensare le perdite derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto di passeggeri a specifiche condizioni, quali chilometri-treno, posti, frequenza e altri criteri qualitativi. In particolare, la compensazione sarebbe stata ridotta in caso di scostamenti rispetto, tra l'altro, a chilometri, posti e orari e altri criteri qualitativi stabiliti per i servizi forniti. Quindi la compensazione per OSP non si può considerare direttamente collegata al prezzo della prestazione dei servizi di trasporto, ma piuttosto come una compensazione per le perdite derivanti dall'adempimento di un OSP.
- (138) Inoltre, la normativa bulgara sull'IVA non prevede che le compensazioni per OSP relative alla copertura delle perdite siano soggette a IVA. L'errore è stato individuato dalle autorità fiscali competenti a seguito di un'ispezione e ha determinato diverse decisioni delle autorità fiscali (cfr. considerando 59), in conformità del codice bulgaro di procedura tributaria e assicurativa.
- (139) Di conseguenza, l'IVA è stata indebitamente applicata sulle compensazioni per OSP di BDZ Holding nel periodo dal 1º dicembre 2004 al 29 febbraio 2008. La Commissione ritiene pertanto che il rimborso dell'IVA indebitamente riscossa non fornisca un vantaggio economico a BDZ Holding.
- (140) In considerazione del fatto che le condizioni necessarie per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulative, l'assenza di una di esse è decisiva. Non è pertanto necessario valutare se la misura 4 soddisfa le altre condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (141) La Commissione conclude quindi che la misura 4 non configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

## 7. CONCLUSIONE

- (142) In considerazione del ritiro della notifica concernente l'aiuto alla ristrutturazione a favore di BDZ Holding (cfr. misura 1, sezione 5), il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato s'intende chiuso rispetto alla misura di aiuto alla ristrutturazione notificata.
- (143) Con riguardo alla cancellazione dei debiti di BDZ Holding e delle sue controllate per un importo di 223,45 milioni di BGN (114,25 milioni di EUR), (misura 2, sezione 6.1)., si configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato e sono soddisfatte le condizioni di compatibilità indicate nelle linee guida sugli aiuti alle ferrovie. Di conseguenza, la misura 2 si dovrebbe dichiarare compatibile con il mercato interno in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

<sup>(39)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 27 marzo 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato, 61/79, ECLI:EU:C:1980:100, punti da 29 a 32.



<sup>(38)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, punto 13; sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 25; sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 1999, Italia/Commissione, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, punto 15; sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2005, Heiser, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, punto 36.